



DECRETO LEGGE 95/2025

ARTICOLO 1

“UTILIZZO DEL FONDO PER L’AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI”

ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS

“UTILIZZO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA”

ARTICOLO 19-BIS

“RIVALUTAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE”

Nota di lettura a cura dell’Ufficio Studi UPI

Roma, 28 agosto 2025

Ad integrazione della nota di lettura dello scorso 5 agosto (allegata) sull'articolo 3 del DL 96/25 relativo alle "Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane", l'Ufficio studi UPI ha predisposto la presente nota di lettura sulle ulteriori disposizioni di interesse delle Province contenute nel decreto convertito in legge.

Articolo 1

Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili

Nel decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, "*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*", come convertito in legge, è prevista, all'articolo 1, una norma che reca "***Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili***".

Questa norma estende l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (cd. FOI) di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, agli interventi che non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.

Per gli interventi beneficiari delle risorse del sopracitato fondo, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento e sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, si procede alla revoca del contributo concesso, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari.

Con la norma è stato risolto il problema dei trasferimenti di risorse ai soggetti attuatori di interventi a valere in parte su risorse PNRR e in parte su risorse FOI. In questo ultimo caso, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi, considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del FOI assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR. Inoltre, si prevede che le Amministrazioni centrali titolari comunichino trimestralmente alla Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. In aggiunta, la norma dispone che, alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del FOI non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrino nella disponibilità del medesimo Fondo.

Durante l'iter di conversione in Parlamento, sono state introdotte all'articolo 1, commi 3 bis - 3 ter, disposizioni che disciplinano "***Procedure di salvaguardia per assegnazione risorse FOI agli enti locali***". Per gli interventi di Comuni, Città Metropolitane e Province, già aggiudicati e finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare e già beneficiari del contributo FOI, sarà possibile ottenere, entro il 10 dicembre 2025, la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato al fine di permettere la conclusione dei lavori. Requisito soggettivo per accedere a tale agevolazione è di non aver provveduto all'effettivo aggiornamento della voce lavori del quadro economico

sulla base dell'applicazione dei prezzi vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e di avere presentato, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera.

Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione si procederà alla revoca dell'assegnazione, con successivo provvedimento ministeriale.

Art. 2, comma 9-bis
Utilizzo proventi sanzioni Codice della strada

L'Art. 2, comma 9-bis, introdotto durante l'esame in commissione Bilancio Senato, prevede che per gli anni 2025 e 2026 le Province e le Città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possano utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, delle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4 lettera c), del Codice della Strada, in misura non superiore al dieci per cento, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

Articolo 19-bis
Rivalutazione del canone unico patrimoniale

L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

La disposizione in esame, introdotta al Senato, novella l'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, specificando, con riferimento al canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la possibilità, in ogni caso, di rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

APPENDICE NORMATIVA

Art. 1

(Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.

Nelle more dell'adozione dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.

5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.».

2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.».

3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati».

3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater è inserito il seguente:

"7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, città metropolitane e province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si è provveduto all'effettivo aggiornamento della voce 'lavori del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzi vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, a cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell'assegnazione".

3-ter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 2, comma 9-bis
utilizzo proventi sanzioni codice della strada

...

9-bis. Per gli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

...

Art. 19-bis
Modifica all'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019

1. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "la possibilità di" sono inserite le seguenti: "rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di".